

Esdebitazione – fallimento del socio illimitatamente responsabile e *fresh start* – indagine sui presupposti per l'accoglimento del ricorso *ex art 143 l. fall.*

Di Avv. Fabrizio Fanti e dott. Enrico Frisoni

Nel presente elaborato si esaminerà la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di società di persone (e fallito in estensione) di godere dell'esdebitazione anche nelle ipotesi in cui i creditori particolari dello stesso siano rimasti insoddisfatti e quali siano – nel panorama giurisprudenziale – le percentuali minime di soddisfazione dei debiti per godere del c.d. *fresh start*.

L'art. 142, 2° comma, l. fall., applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone che siano falliti in estensione [cfr. artt. 147 e 148 l. fall.⁽¹⁾], dispone che «*L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, nemmeno in parte, i creditori concorsuali*».

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità ⁽²⁾ l'espressione “*creditori concorsuali*” di cui all'art. 142, 2° comma, l. fall., ricomprende «*a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari*» ⁽³⁾, mentre l'inciso “*nemmeno in parte*” è interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria ⁽⁴⁾ nel senso di ritenere sufficiente la soddisfazione di alcuni dei creditori, dunque non di tutti, purché in misura non irrisoria ⁽⁵⁾.

¹ In senso conforme, tra le tante, Trib. Treviso 10 maggio 2016, in www.ilcaso.it.

² Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16263, in www.dejure.it.

³ In senso difforme pare Corte Appello Bologna 5 marzo 2013, n. 546, in www.giuraemilia.it. In senso parzialmente difforme, si veda, Trib. Mantova 12 luglio 2012, in www.ilcaso.it, ove è stato ritenuto che «*avendo l'istituto dell'esdebitazione natura premiale i creditori concorsuali, a cui si riferisce il II comma dell'art. 142 l.f., debbano intendersi i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento dell'ente e quindi il beneficio può concedersi a fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento stati la causa, senza che assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio*». In tale arresto viene concessa l'esdebitazione del socio fallito in estensione pur essendo stati soddisfatti i soli creditori sociali, la sentenza inoltre pare non considerare, ai fini del computo delle percentuali, i debiti particolari del socio. In senso conforme a Trib. Mantova 12 luglio 2012 si indica Trib. Treviso 10 maggio 2016, in www.ilcaso.it, ove è stata ritenuta significativa e idonea, al ricorrere degli altri requisiti, la quota del 15,4%, rispetto all'entità del passivo sociale in riferimento all'entità del passivo accertato.

⁴ In senso contrario all'orientamento maggioritario si vedano, ad esempio, Trib. Ancona 18 giugno 2008 e Trib. Rovigo 22 gennaio 2009 ove viene ritenuto che sarebbe necessario un riparto a favore di tutti i creditori, *ivi* compresi i creditori chirografari. Ad ogni modo, visti i plurimi precedenti, anche di legittimità, si deve ritenere prevalente l'orientamento opposto e che ritiene sufficiente il soddisfo, in misura non irrisoria, dei creditori sociali (cfr. in tal senso, Cass. SSU 18.11.2011, n. 24214; Cass. civ., 14.06.2012, n. 9767; Cass. civ., 8.8.2016, n. 16620; Cass. civ., 14.06.2018, n. 15586). Di recente, come detto, Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16263 ove viene precisato ulteriormente che il presupposto oggettivo deve essere interpretato conformemente al c.d. *favor debitoris* e che pertanto il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso «*a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria*». Conforme, Trib. Rimini, 21 marzo 2019, in www.ilcaso.it.

⁵ Cass. civ., 30 luglio 2020, cit.

Per quanto concerne le percentuali minime di soddisfo, ossia la soglia al di sotto della quale la soddisfazione dei creditori concorsuali viene ritenuta irrisoria ed impedisce l'esdebitazione, il precedente di legittimità più recente ed esaustivo appare Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7550 che – lungi dall'individuare una soglia "numerica" precisa – pone piuttosto l'attenzione sulla sussistenza dei presupposti soggettivi di cui agli artt. 142 e 143 l. fall.

In altri termini, al fine di prospettare (o meno) la meritevolezza del debitore all'esdebitazione occorre compiere un'analisi complessa e non meramente improntata alle percentuali di soddisfo dei creditori concorsuali.

Ne discende che, ai fini esdebitatori, deve essere anzitutto valutata in capo al debitore la sussistenza di alcuni parametri, individuati *«nell'aver cooperato con gli organi della procedura, nell'essersi astenuto da un atteggiamento ostruzionistico o disinteressato che abbia inciso negativamente sulla possibilità di realizzo dell'attivo, nel non aver fatto ritardare lo svolgimento della stessa procedura, nel non aver violato l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (consegna oggi estesa anche alla posta elettronica e ad ogni altro genere di comunicazione informatica), nel non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la domanda, nel non aver distratto l'attivo, simulato il passivo, aggravato l'insolvenza, fatto ricorso abusivo al credito»* ⁽⁶⁾.

Sulla scorta di quanto *supra*, si può dunque ritenere che il dato numerico rappresentativo della percentuale di soddisfacimento dei creditori costituisce uno dei parametri valutativi del Giudice, ma non l'unico o il più rilevante ⁽⁷⁾.

⁶ Cfr. Cass. civ., 23 marzo 2018, ove la Suprema Corte chiude affermando altresì che *«Al tribunale è poi riservata, L. fall., ex art. 143, una verifica finale di compatibilità di merito del beneficio, fondata sull'esame degli ulteriori comportamenti collaborativi del debitore, improntati al leale rapporto, materiale ed informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale in un quadro di tempestività, completezza ed adeguatezza rispetto alle molteplici necessità del fallimento»*.

⁷ Ad ogni modo, senza pretese di esaustività e completezza, segnalo come secondo Trib. Treviso 10 maggio 2016, in www.ilcaso.it, possa ritenersi sufficiente un percentuale di circa il 15%; secondo Trib. Verona 23 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, non è invece sufficiente una percentuale inferiore al 10% con il soddisfo dei soli creditori lavoratori; per Trib. Roma 6 dicembre 2011, in www.ilcaso.it, non si può accedere all'esdebitazione nel caso in cui l'entità complessiva del soddisfo si attesti all'incirca nello 0,5%, a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti; Trib. Bologna 22 maggio 2018, in www.giuraemilia.it ha ritenuto di concedere l'esdebitazione del socio fallito in estensione, stante la sussistenza degli ulteriori requisiti, in un caso in cui *«sono stati soddisfatti i crediti dei lavoratori dipendenti, INPS, INAIL e professionisti, nella misura del 48% il creditore ipotecario e, in parte la Regione Emilia Romagna»*; Corte Appello Bologna 5 agosto 2014, n. 144, in www.giuraemilia.it per cui difetta il requisito oggettivo qualora la comparazione dei dati forniti dal curatore *«non consente di apprezzare la sussistenza del requisito in esame, considerato che a fronte di uno stato passivo fallimentare ammontante complessivamente a €7.143.525,21 (di cui €1.661910,44 per crediti in privilegio e €5.481.614,17 per crediti chirografari) è stato possibile effettuare riparti a favore dei soli lavoratori dipendenti per l'esiguo importo di €68.183.15, pari allo 0,9% soltanto dei crediti ammessi al passivo (e al 74% dei crediti insinuati dagli stessi lavoratori)»*; infine, anche

Al fine di comprendere il ragionamento possono essere opportuni alcuni esempi. Si pensi così al caso in cui, all'esito della procedura fallimentare, i creditori concorsuali risultino soddisfatti nella misura del 30%. Questa soglia, che parrebbe garantire l'accesso all'esdebitazione, potrebbe tuttavia non essere ritenuta tale nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato il proprio patrimonio per sottrarlo appositamente al soddisfacimento dei creditori concorsuali ⁽⁸⁾. Al contrario la soddisfazione, seppur inferiore al predetto 30%, potrà comunque garantire al debitore, in presenza degli altri requisiti, il c.d. *refresh start*.

In ordine a tali requisiti si richiama il 1° comma dell'art. 142 l. fall., il quale dispone che il debitore «è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale».

Per quanto concerne il requisito sub. **n. 1**, si precisa che la norma – vista l'espressa indicazione per cui questo deve cooperare con gli organi della procedura – fa evidente riferimento alla condotta che il debitore deve aver tenuto nel corso del fallimento. In particolare il requisito in esame impone al debitore di tenere un comportamento attivo nelle fasi della procedura, intervenendo e mettendosi a disposizione di quest'ultima ogni qualvolta gli sia richiesto. In altri termini, non è di per sé sufficiente che il fallito tenga condotte passive e/o omissive in modo da non ostacolare la procedura,

ai fini della nozione “creditori concorsuali” ut supra esaminata si indica: Corte Appello Bologna 8 ottobre 2013, n. 299, in www.giuraemilia.it.

⁸ Tanto è vero che l'art. 142, 1° comma, n. 5 e 6, esclude l'esdebitazione (si veda *infra*).

ma è altresì necessario che questo tenga una condotta attiva al fine di aiutare gli organi fallimentari in tutte le fasi del fallimento (⁹).

Ovviamente, dovendo il debitore adoperarsi per il proficuo svolgimento delle operazioni, ogni condotta del fallito dovrà essere messa in risalto nel ricorso *ex art. 143 l. fall.*, in quanto potrà essere valutata (positivamente) dal tribunale fallimentare ai fini della concessione dell'esdebitazione (¹⁰).

La seconda condizione (art. 142, 1° comma, **n. 2**) comporta che possa accedere al beneficio solo il fallito che non abbia posto in essere atti ostruzionistici nei confronti della procedura. Come ritenuto dalla giurisprudenza le condotte ostative alla concessione del beneficio consistono «*nella determinazione del ritardo o nella contribuzione alla sua verifica*», inoltre, posto che la condotta non è delineata nella sua specificità «*è demandato al giudice un ampio esame, il quale ben può essere condotto avendo riguardo “a comportamenti posti in essere prima dell'apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalità operative dell'imprenditore nell'esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l'apertura della procedura concorsuale”*» (¹¹).

Inoltre, come rilevato dalla dottrina, possono essere fonte di ostacolo (¹²) al celere ed ottimale svolgimento della procedura «*anche, per esempio, reclami (ex artt. 26 e 36 l. fall.) palesemente*

⁹ In particolare il fallito deve attivarsi per assolvere alle specifiche prescrizioni che la legge pone a suo carico. Il fallito dovrà dunque: (i) aver soddisfatto l'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori (*cf.* art. 16, 1° comma, n. 3); (ii) aver fornito i chiarimenti e le informazioni chieste dal comitato dei creditori (*cf.* art. 41, 5° comma e art. 49); (iv) consegnato al curatore il denaro, i titoli, le cambiali, le scritture e la documentazione richiesta di cui all'art. 86 l. fall.; e (v) aver reso la dichiarazione sull'inventario di cui all'art. 87 l. fall.

¹⁰ In senso conforme, E. Norelli, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Utet 2016, p. 1034: «*oltre agli adempimenti di cui innanzi, la norma sembra richiedere ulteriori comportamenti collaborativi del fallito ... tali comportamenti, che potranno essere evidenziati solo caso per caso, sono rimessi ad una valutazione discrezionale del tribunale, il quale potrà orientarsi soprattutto sulla base delle relazioni del curatore. Sono certamente da ricomprendere fra di essi i comportamenti collaborativi al fine della più completa acquisizione all'attivo fallimentare: non solo la materiale messa a disposizione del curatore dei beni compresi nel fallimento (art. 42 l. fall.), ma, altresì, la puntuale, tempestiva ed esaustiva informazione circa le attività da recuperare e le azioni da intraprendere o proseguire (art. 43 l. fall.). Sono, infatti, certamente, simili comportamenti quelli che possono rendere maggiormente “proficue” le operazioni fallimentari.*

Corte Appello Bologna 8 luglio 2008, in www.giuraemilia.it, ha ritenuto sussistente il requisito della cooperazione in conseguenza del parere favorevole del Curatore all'accoglimento del ricorso del socio illimitatamente responsabile fallito in estensione poiché questo, successivamente alla dichiarazione di fallimento «*ha prestato la propria sollecita collaborazione alla curatela per gli adempimenti conseguenti, in particolare per la ricostruzione della situazione economica e per la liquidazione dell'attivo, ragguagliando il curatore ogni qual volta gli è stata rivolta richiesta di informazioni.*

Corte Appello Bologna 5 agosto 2014, n. 144, in www.giuraemilia.it: «*L'obbligo di collaborare con il curatore impone al fallito di fornire ogni elemento utile a ricostruire, in modo veritiero, il quadro complessivo del patrimonio e della situazione debitoria dell'impresa. Nella fattispecie, al contrario, non solo le verifiche della Guardia di Finanza hanno messo in evidenza l'inattendibilità della contabilità ufficiale, ma dagli stessi verbali di verifica dei finanziari ... è emersa l'esistenza di un ulteriore passivo extracontabile per oltre un milione di euro.*

¹¹ Così, Cass. civ., 18 aprile 2018, n. 9564.

Trib. Bologna, 16 aprile 2019, n. 65, in www.giuraemilia.it ha ritenuto la costituzione di una *newco* ed il conferimento nella stessa dei cespiti e delle attrezzature della società fallita ed abbandonata una condotta, seppur posta in essere dal figlio del socio illimitatamente responsabile fallito in estensione (almeno così pare), idonea ad aggravare il dissesto ed a comportare una peggiore soddisfazione del ceto creditorio.

¹² Si veda Cass. civ., 23 maggio 2011, n. 11279 che, come messo in evidenza da R. Guidotti, *Esdebitazione, in ilFallimentarista*, 26 luglio 2019, «*ha rilevato come il termine “ritardare” di cui all'art. 142, comma 1, n.2), l. fall. è sinonimo di “ostacolare” e quindi indicativo di un comportamento da ritenersi antigiuridico, perché in contrasto con il*

infondati o pretestuosi; proposte di concordato che si rilevino indirizzate a finalità meramente dilatorie ...» ⁽¹³⁾.

L'art. 142, 1° comma, al **n. 3** pone come ulteriore condizione – al vero già di per sé ricompresa nei precedenti n. 1 e n. 2 – che il fallito abbia consegnato “*al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento*” ⁽¹⁴⁾.

La successiva condizione di cui al **n. 4**, ossia il non aver beneficiato dell'esdebitazione nei dieci anni precedenti non è, di per sé, di difficile interpretazione, essendo sufficiente il dato letterale della disposizione. Merita però osservare che il *dies a quo* viene individuato nel momento in cui il provvedimento di esdebitazione ha acquistato efficacia, ovvero con il decorso dei termini per la sua impugnazione. Il *dies ad quem* corrisponde con la data di proposizione del ricorso al tribunale.

Per quanto concerne il requisito di cui al **n. 5** («*non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito*»). Come costantemente rilevato dalla dottrina la riportata disposizione ricalca i delitti di cui agli artt. 216, 217, 218 e 2020 l.fall., ma non si esaurisce in questi. Ciò in quanto la norma non presuppone una sentenza penale di condanna – ipotesi che sarebbe infatti da ricondurre al successivo n. 6 – ma ritiene sufficiente ai fini dell'esclusione del beneficio la condotta materiale in sé considerata ⁽¹⁵⁾.

principio di durata ragionevole del processo di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 111, comma 2, Cost.; nel comportamento antigiuridico rivolto a ritardare lo svolgimento della procedura si deve far rientrare tanto l'aver promosso qualsiasi iniziativa giudiziaria che si sia rilevata infondata e/o pretestuosa, quanto gli atti di disposizione del proprio patrimonio, anche posti in essere prima del fallimento, già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto ed alternativi alla tempestiva domanda di fallimento in proprio».

¹³ E. Norelli, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, cit.

¹⁴ Corte Appello Bologna 8 luglio 2008, in www.giuraemilia.it, ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 48 l.fall., la mancanza negli atti della procedura, tra cui le relazioni ex art. 33 l.fall., l'assenza di notizie difformi in tal senso. Allo stesso modo la Corte ha ritenuto sufficiente la mancanza nei predetti atti di condotte ostruzionistiche che «*abbiano oggettivamente causato o contribuito a causare un ritardo nello svolgimento della procedura*».

¹⁵ Si veda sul punto, N. Nisivocchia, *Codice commentato del fallimento*, diretto da: Giovanni Lo Cascio, IV ed., Wolters Kluwer, sub. art. 142, p. 1829, ove l'autore afferma che quindi, ad esempio, la distrazione dell'attivo «*potrà dunque comprendere ogni atto o comportamento che abbia determinato, senza giustificazione, la sottrazione di uno o più beni del fallito alla garanzia generica dei creditori o la violazione della par condicio creditorum; e così non solo tutte le condotte descritte nell'art. 216, c. 1, n. 1, primaparte (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione), ma eventualmente anche altre ... Infine, la norma non richiede neppure che i fatti previsti siano stati compiuti durante il fallimento, ciascuna delle condotte previste potrebbe essere stata compiuta anche prima*».

Secondo R. Guidotti, *Esdebitazione*, in *ilFallimentarista*, cit., “*l'espressione «rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari» pone il problema di verificare se i comportamenti indicati nella norma siano rilevanti di per sé stessi o solo in quanto siano stati di ostacolo alla ricostruzione delle vicende dell'impresa e all'accertamento della sua effettiva consistenza patrimoniale, come la lettera della norma sembra lasciar intendere*”, il predetto autore rileva inoltre che «*l'esposizione di passività inesistenti deve ritenersi svincolata dalla norma penale, cosicché detta condotta, posta in essere sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, integra di per sé condizione ostativa all'esdebitazione, senza che occorra l'intento specifico di “recare pregiudizio ai creditori” di cui all'art. 216...».*

Infrange il requisito sub. n. 5 il socio fallito in estensione che utilizzi somme della società fallita per il pagamento di debiti della propria ditta individuale, in tal senso, Corte Appello Bologna, 22.10.2012, in www.giuraemilia.it.

Infine, al n. 6 l'art. 142, 1° comma, 1. fall., pretende tassativamente che il fallito non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato ⁽¹⁶⁾, per alcuno dei reati *ivi* indicati nonché per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa ⁽¹⁷⁾.

Visto quanto detto in riferimento al precedente "n.5" è particolarmente interessante rilevare che un medesimo fatto ascrivibile al fallito potrebbe essere sussumibile tanto nelle ipotesi di cui al n. 5, quanto a quelle di cui al n. 6 ⁽¹⁸⁾. Tale problema di coordinamento viene risolto dalla dottrina, la quale ritiene in modo condivisibile che «*il giudice civile, cui è chiesta l'esdebitazione, può autonomamente accertare e valutare il fatto*» non rendendosi necessaria la sospensione qualora, pendente un procedimento penale, risulti integrata la condotta di cui al n. 5 ⁽¹⁹⁾.

Riproduzione riservata

¹⁶ L'eventuale pendenza del procedimento penale, così come il non passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna comportano la sospensione del procedimento volto all'esdebitazione.

Trib. Brescia, 18 dicembre 2018, in www.ilcaso.it: «*Il procedimento per esdebitazione deve essere sospeso in attesa della definizione del grado di appello del procedimento penale per bancarotta semplice, in quanto, nonostante detto reato non osti alla concessione del beneficio, il giudice penale, salvo il divieto di reformatio in peius della pena in caso di impugnazione del solo imputato, ha comunque la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave*».

¹⁷ Cass. civ., 10 aprile 2019, n. n. 10080, in www.dejure.it: «*In tema di fallimento, il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell'attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell'invio di mail con le quali il c.d.a. dell'istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all'assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito)*».

¹⁸ Sul tema si segnala l'interessante pronuncia della Corte Appello Bologna, 22 giugno 2012, n. 666, in www.giuraemilia.it, per cui il raffronto del n. 5 e n. 6 dell'art. 142 l. fall. - «*che si presentano in parte sostanzialmente sovrapponibili, identificando una serie di condotte idonee pure ad essere definite come bancarotta per distrazione, documentale, ecc., una volta fatte valere davanti al Giudice penale – rivela come la prima delle suddette disposizioni si applichi davvero soltanto alle conseguenze di "quel dissesto", sottostante alla singola richiesta di esdebitazione, mentre la seconda di esse risulta piuttosto dotata di valenza generale: ebbene, il criterio ispiratore per una scelta legislativa del genere sta, naturalmente, nella volontà di sanzionare chi si rende comunque responsabile di delitti "economici" – non importa se commessi ai danni di una particolare massa concorsuale – poiché questi particolari "precedenti penali" già contrastano in modo decisivo con la prognosi favorevole per il fallito e con il necessario giudizio di meritevolezza nei suoi confronti, come viceversa imposto dall'ordinamento per ammetterlo al beneficio qui invocato; in caso contrario, non vi sarebbe stato motivo per duplicare – seppure solo parzialmente – gli elementi "impeditivi" stabiliti nei due punti contigui dettati dal co. 1° del medesimo art. 142 l.f.*».

¹⁹ E. Norelli, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, cit.